
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RITROVAMENTO DEGLI OGGETTI SMARRITI NEL COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO.

Disposizioni generali (unico articolo)

1. Il presente Regolamento disciplina gli oggetti ed i beni mobili non iscritti in pubblici registri ritrovati nel territorio comunale di Quinzano d'Oglio e consegnati al Sindaco ai sensi dell'articolo 927 e seguenti del Codice Civile¹. Le funzioni che il Codice Civile, libro 2° sezione I art. 927 e seg., attribuisce al Sindaco, in materia di cose mobili smarrite, sono assegnate nel Comune di Quinzano d'Oglio, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all' articolazione di seguito denominata " Servizio di Polizia Locale";
2. Nell'ambito del Servizio Polizia Locale opera l'Ufficio Oggetti Smarriti, con il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio Comunale;
3. Chiunque trovi una cosa mobile, come descritta al precedente articolo, della quale non conosca il proprietario, deve consegnarla senza ritardo al Servizio di Polizia Locale, indicando le circostanze del ritrovamento. Al momento della consegna presso l'Ufficio, un appartenente al Servizio, accertata l'identità del consegnatario, compila apposito verbale in duplice copia, con l'indicazione delle cose ritrovate e le circostanze del ritrovamento, della natura e dello stato del bene e di quant'altro ritenuto necessario, rilasciando copia del verbale al ritrovatore². Dei verbali redatti viene tenuto un registro, anche informatizzato, a cura del Servizio;
4. Nella ricevuta che verrà consegnata al ritrovatore, ovvero al soggetto che effettua la consegna, se persona da lui diversa, sono descritte le modalità con le quali lo stesso potrà diventare proprietario del bene, dopo un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del ritrovamento, qualora in tale periodo l'oggetto non sia reclamato dall'avente diritto. Nessun' altra comunicazione verrà fatta al ritrovatore, per il quale è suo preciso onere attivarsi dopo il termine sopra indicato, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento;
5. Qualora la cosa ritrovata presenti elementi utili per un'immediata identificazione del proprietario il Servizio provvede a dare notizia anche per via telefonica o a mezzo posta, allo stesso. L'oggetto verrà inviato al Sindaco del Comune di residenza, in caso di cittadino italiano, o tramite ambasciata o consolato se trattasi di cittadino straniero. In ogni caso, qualora l'oggetto rinvenuto presenti elementi utili per

¹Art. 927 C.C. Cose ritrovate
Art. 928 C.C. Pubblicazione del ritrovamento
Art. 929 C.C. Acquisto di proprietà
Art. 930 C.C. Premio dovuto al ritrovatore
Art. 931 C.C. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

² Verbale ritrovamento cose ritrovate P.L.

giungere a rintracciare il proprietario, il Servizio dovrà esperire le opportune e possibili ricerche per giungere alla identificazione del soggetto che ha smarrito il bene.

Oggetti privi di valore, usati e deperibili

6. Sul registro verranno annotati tutti gli oggetti ritrovati, eccetto gli oggetti minuti privi di valore quali, a titolo esemplificativo, chiavi, sciarpe, libri, occhiali, penne, foto, agendine ed altro secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto al Servizio ed in relazione alle esigenze dell'Ufficio;

7. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale (quali ad esempio: effetti personali, capi di abbigliamento, valigie prive di valori), oltre a quelli indicati all'art. 6, verranno distrutti, redigendo apposito verbale, dopo un periodo massimo di giacenza di 30 giorni se in tale periodo non verranno reclamati;

8. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile ed il proprietario non sia stato identificabile in tempo utile per la restituzione, l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, tra le quali motivi di igiene.

Modalità di custodia

9. L'Ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione, effettuata adottando tutte le opportune e necessarie cautele a tutela del lavoratore, è d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive. Dell'apertura e delle eventuali procedure seguite dovrà essere redatto apposito verbale da allegarsi al verbale di consegna;

10. Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l'Ufficio provvederà a trasmettere tempestivamente comunicazione scritta all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano per esplosivi, cose danneggiate, inutilizzabili o in grave stato di abbandono, ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare i proprietari ed alle cose deperibili. Chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso il più vicino Comando dei Carabinieri che ne rilasciano ricevuta.

11. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche, saranno custoditi in appositi armadi chiusi a chiave o cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al Servizio;

12. L'Amministrazione Comunale prende in carico l'oggetto rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possano verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi o Enti;

13. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono ed ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione qualora, attraverso opportune indagini, sia possibile individuarne il proprietario. Ai fini del presente regolamento sono assimilabili alle cose mobili i veicoli funzionanti elusivamente a propulsione muscolare (biciclette, tandem a due ruote o più ruote).

Pubblicità del ritrovamento

14. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del Codice Civile, con avviso a firma del Comandante della Polizia Locale, contenente la descrizione sommaria del bene, resa nota a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Restituzione documenti

15. In caso di smarrimento di documenti quali passaporti, carte d'identità, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie, codici fiscali, libretti di risparmio e simili, tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, tessere universitarie ed altri documenti aventi valore certificativo la procedura sarà la seguente:

- a. Per le persone residenti nel Comune di Quinzano d'Oglio, l'Ufficio provvederà a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti;
- b. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione degli oggetti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo posta;
- c. Per i documenti appartenenti a stranieri, l'Ufficio provvederà ad inviare i suddetti documenti ai Consolati o Ambasciate competenti;
- d. Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di C/C, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente perché essa provveda alla riconsegna agli interessati. Le carte di credito ed i bancomat dovranno essere immediatamente tagliati. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, se non reclamati entro un mese, verranno distrutti unitamente ad eventuali portadocumenti, portafogli o simili che li contengono, dandone atto in apposito verbale.

Restituzione degli oggetti al proprietario

16. L'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e dalla copia del documento d'identità di quest'ultimo. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di P.S., non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono;

17. L'Ufficio annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, portando a conoscenza l'interessato che verrà avvertita l'Autorità presso la quale è stato eventualmente denunciato il furto o lo smarrimento di quanto ritirato.

Premio di legge al ritrovatore

18. A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede € 5,16 il premio per il sovrappiù è solo di un ventesimo. La richiesta deve venire indirizzata in forma scritta al Servizio di P.L. entro 30 giorni dal ritrovamento. Se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal giudice su istanza del ritrovatore. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la

propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio. In caso di decesso dell'avente causa, gli oggetti di effettiva proprietà del defunto sono riconsegnabili agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso. Gli oggetti o il loro corrispettivo non possono essere restituiti a minori o, comunque, a persone incapaci di intendere e volere, se non accompagnati da chi ne abbia la legale rappresentanza.

Il proprietario, portato a conoscenza della richiesta avanzata dal ritrovatore, ai sensi dell'art 930 c.c. può lasciare allo stesso il premio previsto, depositandolo presso l'Ufficio di P.L. oppure provvedere sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la cifra prevista per Legge, rilasciando per questo Ufficio una dichiarazione firmata. Il proprietario, per ritirare l'oggetto depositato, dovrà pagare una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita con apposita determinazione adottata dal competente organo di gestione ed aggiornata annualmente.

Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono instaurarsi tra proprietario e ritrovatore in conseguenza di quanto disposto dall'art.930 C.C.;

19. L'Ufficio Oggetti Smarriti rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 c.c. fra proprietario e ritrovatore;

20. Non spetterà alcun premio agli appartenenti al Servizio Polizia Locale, agli agenti di P.S., ai dipendenti di enti pubblici o comunque di pubblici uffici, per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del loro Servizio;

21. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti al deposito, né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro, senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati. L'Ufficio non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

22. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, previa stima secondo l'art. 28, sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo dovrà ritirare entro e non oltre 30 giorni dalla data sopra indicata. La consegna dell'oggetto al reperitore è subordinata all'accertamento della sua identità personale. All'atto di restituzione l'Ufficio deve richiedere la ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 4 e ritirare l'eventuale delega al ritiro;

23. Qualora la custodia del bene abbia comportato una spesa per il Comune, sia il proprietario che il ritrovatore prima del ritiro del bene in questione, dovranno versare a titolo di rimborso il relativo importo alla Tesoreria Comunale.

Sia il proprietario che il rinvenitore, ritirando l'oggetto depositato, sono tenuti a corrispondere al Comune le spese di custodia, spedizione ed involucro come previsto dall'ultimo comma dell'art. 929 C.C., in misura delle spese effettivamente sostenute (ART. 54 DPR 156 DEL 29.03.1973).

Sia il proprietario che il rinvenitore, ritirando l'oggetto depositato, sono tenuti a corrispondere al Comune le spese sostenute per l'eventuale stima del valore.

24. Delle operazioni su indicate, come pure della stima del valore degli oggetti ed ogni altra formalità inerente il Servizio, va fatta annotazione sul registro di cui all'art. 2;

Acquisizione della proprietà da parte del Comune

25. Trascorso un anno e trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di ritrovamento, senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale;

26. Non si fa luogo a restituzione al ritrovatore di oggetti ritrovati da dipendenti dell'Amministrazione Comunale, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico servizio, anche dipendenti di altri enti, durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché dai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose ritrovate all'interno delle loro vetture. La proprietà della cosa mobile, in tali casi, passa al Comune sempreché nel termine stabilito non sia reclamata dal legittimo proprietario;

27. L'Ufficio Oggetti Smarriti, curerà, dopo un'opportuna scelta, la vendita degli oggetti a valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento, dopo l'effettuazione eventualmente della stima, come descritto dall'art. 29 C.C., se necessaria. Quando si presuma che l'oggetto abbia un valore rilevante si provvederà a richiedere valutazione da parte di un perito di fiducia dell'Amministrazione il quale, dopo una attenta ricognizione, stabilirà l'effettivo valore dell'oggetto. Il Servizio di P.L. qualora il bene di proprietà comunale sia stato o meno oggetto di perizia atta a riconoscerne un valore, può, in accordo con il Sindaco del Comune nel cui territorio il bene è stato ritrovato:

- a) destinarlo ad usi per l'Amministrazione Comunale;
- b) disporre la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti sul territorio;
- c) conferirlo al Servizio Igiene Urbana per la loro distruzione;
- d) disporre l'alienazione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

Le somme introitate dalla vendita degli oggetti a cui è stato attribuito un valore, saranno versati sul conto corrente postale intestato alla Polizia Locale.

Il denaro straniero, verrà cambiato in valuta europea ed andrà a sommarsi all'importo sopra citato.

Reperimento Targhe

28. Quando vengono depositate all'Ufficio, targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili immatricolati al P.R.A. si procederà come segue: l'Ufficio farà accertamento al P.R.A. attraverso l'Ufficio della Polizia Locale per risalire al proprietario. Se trattasi di persone residenti nel Comune si seguirà quanto previsto dall'art. 15 lett a); per i non residenti si seguirà invece quanto previsto dall'art. 15 lett. b.

Norma finale e transitorie

29. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all' Albo Pretorio.